



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 88/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **14 maggio 2024** ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 12 giugno 2020 al n. **20197 C** del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal sig. **OMISSIS** (c.f. **OMISSIS**) nato il **OMISSIS** a **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avv. **Sergio Menna** (c.f. **MNNSRG62B13C129D**) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Teramo, Vico della Luna n. 7, con espressa richiesta di ricevere le comunicazioni e le notifiche inerenti al presente procedimento all'indirizzo Pec: sergio-menna@pec-avvocatiteramo.it,

CONTRO

- **l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (c.f. **80078750587**), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n.21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché

- **INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Teramo** (c.f.: **80078750587**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avv. **Emanuela Capannolo** (c.f.: **CPNMNL67E42A345R**), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it e con il suddetto difensore elettivamente domiciliati in L' Aquila in via dei giardini,

n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto,

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, Sig. **OMISSIS**, ha presentato all'INPS di Teramo, in data **OMISSIS** 2018, domanda di pensione di reversibilità ai superstiti siccome figlio inabile della sig.ra **OMISSIS**, deceduta il **OMISSIS** 2015. L'istanza è stata respinta con la determinazione n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2019 della Sede provinciale Inps di **OMISSIS**, all'esito della visita collegiale di cui al verbale **OMISSIS** del **OMISSIS** 2019, con il quale si è accertato che *“non sussiste l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa in capo al Sig. **OMISSIS**”*.

2. Il ricorrente ha contestato tale provvedimento atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Istituto resistente, lo stesso si ritiene persona invalida e, come anche attestato dalla documentazione clinico sanitaria allegata nel ricorso introduttivo, affetto da *“epatite cronica HCV relata. Esiti paresi ostetrica arto superiore destro ed esiti frattura radio ed ulna omolaterale. Ipertensione arteriosa in trattamento con scarso controllo dei valori pressori e numerosi accessi al pronto soccorso per crisi ipertensive. Bev e bev terapia. Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso in terapia e follow-up presso CSM di **OMISSIS**. Cervicobrachialgia sinistra e vertigini ricorrenti in paziente con spondiloartrosi, discopatie multiple e cisti aracnoidea C3-C4 e C5-C6 che disloca verso sinistra la corda midollare; grave sofferenza neurogena cronica in territorio C5-C6 destra”*.

Il ricorrente ha affermato di essere stato dichiarato: – nel 1981 invalido civile al 35%; – nel 1990 invalido civile al 48%; – nel febbraio 2016 invalido civile all'80%; – nel marzo 2018 invalido civile all'80%; – nel maggio 2018 portatore di handicap ex art. 3, comma 1, della legge 104/1992; – nel febbraio 2020 invalido civile all'80%.

Il ricorrente ha dichiarato, altresì, che le sue condizioni di salute non gli consentono di svolgere affatto alcuna attività lavorativa sulla base delle patologie sopra elencate. Ad integrazione, il ricorrente ha dichiarato di essere vissuto completamente a carico della madre **OMISSIS**.

3. Ha concluso per il riconoscimento e la dichiarazione del suo diritto quale figlio inabile di **OMISSIS** (deceduta il **OMISSIS**/2015) a percepire la pensione ai superstiti e, per l'effetto, ha chiesto di condannare l'Istituto resistente al pagamento dei ratei di pensione maturati e maturandi dalla data del decesso del *de cuius* (**OMISSIS** 2015) o, in via meramente subordinata, dalla data della domanda in sede amministrativa (**OMISSIS** 2018), oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo. In via istruttoria, ha chiesto di disporsi C.T.U. medica con riserva di nominare C.T. di parte e di ammettere prova testimoniale sul requisito della *vivenza a carico*.

4. Con memoria del 28 gennaio 2021 si è costituito l'Inps che ha dedotto, sostanzialmente, che la pretesa attorea non può trovare accoglimento, in quanto - ai fini del diritto alla reversibilità quale figlio inabile - occorre che l'istante versi in una situazione di impossibilità a svolgere attività lavorative, nonché che fornisca la prova dell'ulteriore requisito della "*vivenza a carico*". Nel caso *de quo*, ha eccepito che il ricorrente non ha affatto fornito la prova né della sua inabilità a proficuo lavoro all'epoca del decesso del defunto genitore, né che vivesse a carico di quest'ultima. Lo stato inabilitante è stato escluso dalla Commissione Medica di Verifica dell'Aquila del MEF, che, dopo aver sottoposto il ricorrente a visita, ha concluso all'unanimità che il Sig. **OMISSIS** è "*NON INABILE IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA*". A seguito della decisione della CMV suddetta, perciò, l'Istituto

ha rigettato la domanda del ricorrente, rigetto disposto con la determina del

OMISSIS 2019 n. **OMISSIS**. Ha affermato che l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro (risalente già alla morte della defunta madre del ricorrente) non può dirsi dimostrata dal riconoscimento del grado di invalidità civile. A tale scopo l'Istituto previdenziale ha ribadito che, ai fini del diritto alla reversibilità come figlio inabile, l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere sussistente alla data del decesso del defunto genitore, essendo irrilevante una impossibilità che si sia manifestata in data successiva. Sull'altro requisito relativo alla vivenza a carico, l'Istituto ha affermato che nemmeno la vivenza a carico è stata dimostrata dal ricorrente e ciò sia perché la mera convivenza non prova alcunché, sia perché anche la dichiarazione dei redditi della defunta genitrice di per sé non dimostra se non la condizione economica della suddetta. L'Istituto ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, previo rigetto dell'istanza di ammissione della prova testimoniale richiesta dal ricorrente per provare il requisito della vivenza a carico, nonché dell'ammissione di CTU medica, con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese del grado di giudizio.

5. Con note del 23 settembre 2021 per l'udienza del 28 settembre 2021, l'Avv. Menna, difensore del ricorrente, nel confutare le affermazioni contenute nella memoria di costituzione dell'Inps, ha ribadito la grave condizione psicofisica precaria del ricorrente alla morte della madre che lo rende inabile a qualsiasi proficuo lavoro, si è soffermato sulla prova del requisito della vivenza a carico con il genitore ed ha concluso per l'ammissione della prova testimoniale e della C.T.U. medica.

6. Con ordinanza **n. 31/2021**, questo Giudice ha conferito incarico all'Ufficio

Medico Legale presso il Ministero della Salute per rendere adeguato parere, con particolare riguardo ai seguenti quesiti: “1) sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento della pensione di reversibilità ai superstiti come figlio inabile, alla data del **OMISSIS**/2018, ed affetto da “epatite cronica HCV relata. Esiti paresi ostetrica arto superiore destro ed esiti frattura radio ed ulna omolaterale. Ipertensione arteriosa in trattamento con scarso controllo dei valori pressori e numerosi accessi al pronto soccorso per crisi ipertensive. Bev e bevs terapia. Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso in terapia e followup presso CSM di **OMISSIS**. Cervicobrachialgia sinistra e vertigini ricorrenti in paziente con spondiloartrosi, discopatie multiple e cisti aracnoidea C3-C4 e C5-C6 che disloca verso sinistra la corda midollare; grave sofferenza neurogena cronica in territorio C5- C6 destra”, in relazione agli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile del Centro Medico Legale INPS di **OMISSIS**, come da verbale del **OMISSIS** 2018. In particolare, se a causa delle predette infermità, il ricorrente stesso possa ritenersi inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

7. Dopo aver disposto alcuni rinvii per la discussione del giudizio su espressa richiesta delle parti (05.04.2022, 18.10.2022 e 14.03.2023), all’esito del giudizio tenutosi il 14 marzo 2023, questo Giudice, poiché il parere richiesto non risultava pervenuto, ha rinviato il giudizio al 14 novembre 2023 ed ha ordinato, con ordinanza n. 17/2023, di comunicare all’Ufficio Medico Legale di integrare il parere facendo riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per legge alla data del decesso della *de cuius* sig.ra **OMISSIS** (deceduta il **OMISSIS** 2015)

8. In data **OMISSIS** 2023 l’organo consulenziale incaricato ha depositato il parere richiesto.

9. Con memoria d'udienza depositata in data 8 novembre 2023 il ricorrente, nel riportarsi al proprio ricorso introduttivo ed alla documentazione depositata nel fascicolo di parte, ha impugnato e contestato tutto quanto eccepito, dedotto e concluso dall'INPS ed ha insistito nelle proprie richieste, e per l'accoglimento del ricorso, dando atto che non risultava depositata l'integrazione del parere richiesto con l'ordinanza della Corte n. 31/2021 all'Ufficio Medico Legale, inerente la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per legge alla data del decesso della *de cuius* sig.ra **OMISSIS**.

10. L'ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute ha depositato, in data **OMISSIS** 2024, l'integrazione al parere richiesto.

11. In data odierna, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, presenti l'Avv. Menna per il ricorrente, che si è riportato alle conclusioni contenute nel proprio ricorso introduttivo, e l'Avv. Capannolo, per l'Inps, che ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando la CTU, ritenuta lacunosa, e la mancanza della prova offerta dal ricorrente del requisito della vivenza a carico, la causa, dunque, è stata trattata e decisa.

Considerato in

DIRITTO

1. *In primis*, si rileva che non sussistono le condizioni per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. Difatti, la *res litigiosa* appare matura per la decisione ed interamente definita sotto il profilo medico legale, come appresso precisato.

Il ricorso è fondato.

Occorre preliminarmente ricordare che, come già a suo tempo precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2007 del 24 ottobre 2007, da lungo tempo, la legislazione ha previsto specificamente la facoltà, per il Giudice

pensionistico della Corte dei conti, di richiedere “pareri” al Collegio Medico legale del Ministero della Difesa (art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416), e alla Sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale di questa Corte in Roma (art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 913), nonché agli organi previsti dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 quale operante in virtù del richiamo di cui all’art. 1, terzo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (“ospedali militari o civili aventi sede nella regione”), oltre che - al pari di altri “organi giudiziari” - a collegi medici istituiti presso il Ministero della Salute (art. 4-bis del d. lgs. 30 giugno 1993, n. 266, quale aggiunto dall’art. 52 della legge 16 gennaio 2003, n. 3); in aggiunta, al Giudice pensionistico è stata infine riconosciuta la facoltà ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038, 73 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 453 del 1993, di disporre consulenze tecniche d’ufficio secondo le norme del Codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati; la suesposta, risalente disciplina è oggi confluita nel Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; - per quanto qui precipuamente rileva, la disciplina codicistica di riferimento si rinviene agli artt. 23, 97 e 166; - giova puntualizzare, tuttavia, che l’art. 97 prevede testualmente che il Giudice “nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche”; - la nomina del consulente tecnico, quindi, è alternativa rispetto alla possibilità di avvalersi, in generale, delle “strutture ed organismi tecnici di amministrazioni pubbliche” (così come per la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione); - per quanto riguarda, specificamente, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita

presso la Corte dei conti, essa trova oggi disciplina nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 23 marzo 2010, n. 66 (art. 189); - lo scopo legislativo, ritenuto dunque meritevole a tutt'oggi, è proprio quello di mettere a disposizione del Giudice contabile un organo tecnico particolarmente qualificato, a composizione collegiale (dunque con maggior garanzia di obiettività e miglior "copertura" specialistica), interpellabile senza particolari formalità e senza aggravio di oneri economici e procedurali per le parti, essendo stabilmente incardinato presso la stessa autorità giurisdizionale, (anche nell'ottica della continuità e della uniformità valutativa dei pareri medico legali resi, peraltro mai vincolanti per il giudice); - è evidente che la disciplina applicabile ai pareri resi dagli organi pubblici di consulenza medico-legale (e, *in primis*, della Sezione Speciale) si differenzia, in ragione della speciale fonte normativa e della peculiare natura degli organi, rispetto a quella prevista dal Codice di procedura civile e dal Codice della giustizia contabile per i consulenti tecnici d'ufficio in senso proprio (a titolo di mero esempio: le commissioni mediche non prestano giuramento in udienza; non percepiscono onorari; non comunicano previamente la propria relazione alle parti per acquisirne le osservazioni prima del deposito nel fascicolo; ecc.); del resto, si tratta di questioni a suo tempo già affrontate ed efficacemente sviscerate anche in sede di legittimità costituzionale, su cui non è il caso di soffermarsi ulteriormente (v. C. Cost., ordinanze 131 del 1998, 248 del 2007, 194 del 2012).

Il parere reso dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute appare attendibile, coerente, oltremodo esauriente e adeguatamente motivato.

Nel merito della controversia, questo Giudice ha espressamente richiesto, **con le ordinanze nn. 31/2021 e 17/2023**, all'organo consulenziale presso il Ministero della Salute, di chiarire, previo esame della intera documentazione allegata, con

particolare riferimento sull'inabilità a proficuo lavoro del ricorrente e, in caso affermativo, sulla data di verosimile insorgenza dell'inabilità stessa, alla luce di tutta la documentazione sanitaria versata in atti, nessuna esclusa.

Questo Giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni raggiunte dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

Lo stesso, infatti, dopo aver attentamente esaminato la documentazione sanitaria ed amministrativa prodotta dal ricorrente e quella presente in atti, dopo aver effettuato accertamenti sanitari specialistici, ha affermato testualmente: “..... eccezion fatta per il carcinoma polmonare di insorgenza recente, risulta essere il medesimo quadro morboso, in quella sede meno dettagliatamente descritto, ma da cui il ricorrente risultava affetto alla visita di riferimento del **OMISSIS**/2018, presso la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità Civile del Centro Medico Legale INPS di **OMISSIS**. In particolare, il disturbo psicopatologico, attualmente inquadrato come depressione maggiore, già nel 2016 risultava in essere come disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso e nel 2018 era complicato da attacchi di panico con necessità di somministrazione farmacologica di antidepressivi e benzodiazepine, con conseguenze note circa condotte di evitamento sociale, ritiro, apatia e abulia, sentimenti di autosvalutazione e scarsa fiducia in sé stesso e nel suo ambiente sociale. Ciò posto, anche alla luce dell'interpretazione normativa sopra elencata, risultano solo astrattamente ipotizzabili, fin dal 2018, delle residue capacità lavorative utilmente impiegabili senza ulteriore pregiudizio delle già precarie condizioni di salute, che comunque, in via naturale, hanno subito una evoluzione peggiorativa. **PARERE MEDICO LEGALE**. Il complesso morboso diagnosticato alla visita di riferimento risultava essere impeditivo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; pertanto, si esprime il parere che il ricorrente si trovasse, all'epoca, nelle condizioni di essere “inabile in modo assoluto e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa”, ritenendo soddisfatti i requisiti medico legali necessari alla concessione del

beneficio per cui è causa.”

Successivamente, ad integrazione del parere depositato, l’UML ha precisato che “*il Sig. **OMISSIS** possa ritenersi inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa, sussistendone i requisiti previsti per legge, alla data del decesso della madre **OMISSIS**”.*

Pertanto, l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, in aderenza alle richieste di questo Giudice, esaminata tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, dopo specifici esami che ha espressamente richiesto, ha accertato la sussistenza del requisito della inabilità a qualsiasi attività lavorativa del ricorrente. Le conclusioni, come brevemente riassunte, paiono a questo Giudice pienamente condivisibili.

Questo Giudice ritiene che il parere sia convincente, persuasivamente motivato e meritevole di essere integralmente fatto proprio, nell’analisi e nelle conclusioni; in particolare, le considerazioni svolte dall’Ufficio Medico Legale appaiono il frutto di un percorso logico e scientifico ben strutturato, perfettamente aderente ai fatti di causa.

2. Con riferimento al quadro normativo posto a presidio della fattispecie, occorre premettere che il diritto alla pensione di reversibilità dell' orfano maggiorenne è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti che devono sussistere alla data della morte del dante causa o, in alternativa, nel caso di raggiungimento della maggiore età in epoca successiva al decesso del *de cuius*, alla data della domanda: inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, vivenza a carico del genitore, condizione di nullatenenza (artt. 82 e 86 del D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092; art. 40 della legge 11 aprile 1955 n. 379; art. 13 R.D. 14 aprile 1939 n. 636 e art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 riguardanti la disciplina del trattamento pensionistico

dei superstiti nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria).

3. Per quanto concerne il requisito sanitario richiesto e relativo all'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro alla data della morte del *de cuius*, la sussistenza dello stesso risulta essere stata accertata dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute che ha concluso che *“che il Sig. **OMISSIS** possa ritenersi inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa, sussistendone i requisiti previsti per legge, alla data del decesso della madre **OMISSIS** (**OMISSIS** /2015).”*

4. Per quanto concerne, invece, il requisito della “vivenza a carico”, l'art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973 ha previsto che *“ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni (...) del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”*.

A tal riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che *“(...) la prova della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato del pensionato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultra diciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n.1979”* (così, C. Cass., Sez. lav. n. 15440/2004).

Di recente, poi, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento coeso della giurisprudenza di legittimità, statuendo che: *“(...) in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno*

prevalente al mantenimento del figlio inabile (ex plurimis, Corte di Cass., Sez. Lav. nn. 5008/1994, 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013)” (così Corte di Cass., Sez. Lav. n. 11966/2015, e n. 14346/2016; n.8678/2018).

Alla stregua del dettato normativo e della giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che *«il requisito della “vivenza a carico” postuli la ricorrenza di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell’orfano maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all’art. 14 septies della legge 33/1980); b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa. Va da sé che l’onere della prova della “vivenza a carico” al pari del requisito sanitario, quali elementi entrambi costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità per cui è causa, incomba sul ricorrente, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c.»* (Sez. III/A, sent. n. 40/2021).

La “condizione economica”, ex art. 85 TU, così intesa, quindi, deve essere puntualmente documentata dall’istante, mediante l’allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. L’orfano maggiorenne deve, perciò, fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente il defunto dante causa, trattandosi di elementi “... entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno” (cfr. Corte di Cass., Sez. Lav. n. 18520/2006, n.2630/2008).

Nel caso di specie, risulta dagli atti versati: *a)* che il ricorrente, come da certificato storico di famiglia alla data del decesso della *de cuius*, depositato in atti, convivesse con la madre e che il nucleo familiare fosse integrato esclusivamente da costoro; *b)* che, in base alla dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2013 e 2014, il ricorrente fosse fiscalmente a carico della madre; *c)* che al momento del decesso

della madre non residuasse alcuna capacità lavorativa del sig. **OMISSIS**, come accertato dal consulente incaricato; *d)* che lo stato di famiglia e le sue condizioni accertate patologiche confermano l'insussistenza di possibili fonti di reddito per il ricorrente; *e)* che le accertate condizioni patologiche risalenti agli anni '90 e tutte antecedenti alla data del decesso della madre **OMISSIS**, fanno presumere che il ricorrente si sia sempre sostenuto con il sostegno economico della madre che se ne occupava in maniera continuativa.

Trattasi di presunzioni convergenti che fondano, ad avviso di questo Giudicante, la conclusione che il ricorrente visse a carico della madre al momento del decesso di quest'ultima.

Alla stregua di quanto osservato, ritenuti sussistenti i presupposti legali per l'accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto del ricorrente e, per l'effetto pronunciata condanna di INPS al dovuto, a percepire la pensione di reversibilità in quanto familiare superstite inabile a proficuo lavoro e a carico, al momento del decesso, della Sig. **OMISSIS**, relativamente alla prestazione goduta dal *de cuius*, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

5. Considerati l'esito, lo svolgimento e la natura della lite, sussistono le ragioni, per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva: **ACCOGLIE** il ricorso del ricorrente in quanto familiare superstite inabile a proficuo lavoro e a carico, al momento del decesso, della Sig. **OMISSIS**, e, per l'effetto, condanna l'INPS al

dovuto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa,

oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Compensa le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Depositata in segreteria il 07/06/2024.

Il Giudice

Stefano Grossi

(f.to digitalmente)